

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

e dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori pubblici**

(SULLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1950, n. 737, è stata autorizzata la concessione da parte dello Stato in favore de.l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Con le successive leggi 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n. 1211,

sono stati autorizzati ulteriori stanziamenti di bilancio per provvedere alla costruzione di altri alloggi. Ciò allo scopo di mettere in grado i Ministeri della difesa e delle finanze di disporre i frequenti trasferimenti di sede del personale militare richiesti da esigenze di servizio.

I suddetti stanziamenti hanno reso possibile attuare un programma costruttivo di alloggi che ha soddisfatto le necessità dei presidi militari delle città più grandi, nelle quali maggiore era il fabbisogno di alloggi,

ed ha alleggerito il fabbisogno dei presidi minori.

Poichè in questi ultimi tempi si è reso necessario costituire numerosi altri presidi, potenziare alcune piazze marittime e istituire nuovi aeroporti, è stato calcolato un ulteriore fabbisogno per le tre Forze armate di almeno 800 alloggi, ai quali sono da aggiungere 226 alloggi occorrenti per maggiore fabbisogno di alloggi da destinare al personale della Guardia di finanza.

Con l'unito disegno di legge viene, quindi, autorizzato un nuovo limite d'impegno di lire 182.900.000 annue per la concessione all'I.N.C.I.S. del contributo nel paga-

mento degli interessi sui mutui che l'Istituto dovrà contrarre per provvedere alla costruzione dei suddetti alloggi.

Nell'occasione, essendosi determinate analoghe necessità nei riguardi degli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali la scarsità di alloggi rende molto difficili i trasferimenti di sede da attuare in relazione alla particolare mobilità di tale personale, si provvede ad autorizzare un limite d'impegno di lire 100 milioni annue per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a tale personale, estendendo le norme della menzionata legge 28 luglio 1950, n. 737.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi e 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 140 milioni e 400.000 e lire 42.500.000 dall'esercizio 1963-64 all'esercizio 1997-98.

Art. 2.

Ala legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

La somma complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni, occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98 ».

2. — L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

Art. 3.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e numero 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.